

## BANDO CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DEI GIOVANI

## Chiarimenti al bando

- punto 2 lettera A del bando età compresa fra i 18 e i 35 anni riferita alla data di presentazione della domanda;
- punto 2 lettera C del bando i contratti di locazione devono essere necessariamente intestati ai concorrenti e stipulati ai sensi della legge 431/98.
  Nel caso di contratto cointestato, sarà erogato un solo contributo;
- 3) punto 2 lettera D al reddito imponibile lordo del richiedente non va cumulato il reddito di eventuali coabitanti
- 4) punto 2 lettera D in caso di coppie unite da vincolo matrimoniale il reddito va cumulato
- 5) punto 2 lettera E il requisito di cui al punto E del bando deve essere posseduto esclusivamente dal concorrente o dell'eventuale coniuge. Nel caso di coabitazione le proprietà immobiliari dei coabitanti sono ininfluenti.
- 6) punto 2 lettera F l'essere in regola con il pagamento I.C.I. è riferito a proprietà inadeguate o con destinazione d'uso diverso da quello abitativo.
- 7) Il contributo del bando giovani non è cumulabile con altre forme di contributo erogato per la stessa finalità ( come ad esempio il contributo per il sostegno al fitto ex lege 431/98) ad eccezione dei finanziamenti previsti dal Bando Regionale per le "**Misure Anticrisi**" di cui al DD n. 189 del 22/05/2009, pubblicato sul BURC n. 35 del 08/06/2009.